

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 14 febbraio 2007

## CIRCOLARE N. 2/2007

### **Collaboratori coordinati e continuativi, professionisti senza Cassa, lavoratori autonomi occasionali – Aliquote contributive INPS per il 2007**

#### **INDICE**

1	Le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95.....	2
1.1	Il massimale della base imponibile per il 2007.....	2
1.2	I collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori “a progetto” e professionisti senza cassa.	2
1.2.1	Le aliquote contributive applicabili nel 2007 .....	2
1.2.2	La ripartizione dell’onere contributivo .....	3
1.2.3	I compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi - Applicazione della “cassa allargata” .....	3
1.3	I lavoratori autonomi occasionali.....	3
1.3.1	Le aliquote contributive applicabili nel 2007 .....	3
1.3.2	La ripartizione dell’onere contributivo .....	4
1.4	I limiti alla diminuzione del compenso netto per effetto dell’incremento delle aliquote contributive.....	4
1.5	Le modifiche alla disciplina dei compensi corrisposti ai lavoratori a progetto.....	4

**1 LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS EX L. 335/95**

La L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) ha introdotto importanti novità in merito alle aliquote contributive dovute, dall'1.1.2007, per gli **iscritti alla Gestione separata INPS** ex L. 8.8.95 n. 335 (collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori "a progetto", professionisti senza Cassa, lavoratori autonomi occasionali, ecc.).

***Chiarimenti ufficiali***

L'INPS ha fornito i primi chiarimenti sull'applicazione della nuova disciplina con:

- la circolare 11.1.2007 n. 7;
- il messaggio 31.1.2007 n. 2647.

**1.1 IL MASSIMALE DELLA BASE IMPONIBILE PER IL 2007**

L'INPS conferma che anche le nuove aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo della base imponibile.

Per il 2007 il massimale annuo della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS è pari a **87.187,00 euro** (85.478,00 euro per il 2006).

***Esclusione della parametrizzazione del massimale al periodo di lavoro***

Si ricorda che il massimale non è suddivisibile a mese e quindi si applica interamente anche per prestazioni lavorative di durata inferiore all'anno.

**1.2 I COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, I LAVORATORI "A PROGETTO" E I PROFESSIONISTI SENZA CASSA**

Per i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori "a progetto" e i professionisti senza Cassa, dall'1.1.2007:

- aumenta l'aliquota contributiva applicabile a fini previdenziali; con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, l'aliquota non è più equiparata a quella dei commercianti;
- con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, non si applica più l'incremento di un punto dell'aliquota previdenziale per i redditi superiori ad un determinato importo;
- con riferimento agli iscritti senza altra tutela obbligatoria, né pensionati, resta fermo il contributo dello 0,50% a fini assistenziali (assegni familiari, maternità/paternità e malattia);
- viene abolita la differente aliquota contributiva previdenziale per i pensionati diretti ed indiretti;
- la sola distinzione rilevante è tra i soggetti che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati, ed i rimanenti iscritti.

**1.2.1 Le aliquote contributive applicabili nel 2007**

Le nuove aliquote contributive **applicabili nel 2007** sono riepilogate nella seguente tabella.

	<b>NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI</b>	<b>ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI (DIRETTI O INDIRETTI)</b>
<b>Aliquote previdenziali</b>	23% fino al massimale di 87.187,00 euro annui	16% fino al massimale di 87.187,00 euro annui
<b>Contributo assistenziale</b>	0,50%	NO
<b>Contribuzione totale</b>	<b>23,50%</b> fino al massimale di <b>87.187,00 euro</b> annui	<b>16%</b> fino al massimale di <b>87.187,00 euro</b> annui

**1.2.2 La ripartizione dell'onere contributivo**

Resta fermo che, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori "a progetto", i contributi dovuti sono ripartiti:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

Nei confronti dei professionisti senza Cassa rimane ferma la **facoltà di rivalsa del 4%** dei compensi lordi.

**1.2.3 I compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi - Applicazione della "cassa allargata"**

Si ricorda che rimangono applicabili le precedenti aliquote in relazione ai compensi di collaborazione coordinata e continuativa relativi al 2006 e corrisposti fino al 12.1.2007 (compreso).

**Compilazione del modello F24**

I contributi relativi a tali compensi devono essere versati, con il modello F24:

- entro l'ordinario termine del 16.2.2007;
- indicando come periodo di riferimento il mese di dicembre 2006 ("12 2006");
- in forma separata rispetto agli altri contributi dovuti sui compensi corrisposti a gennaio 2007, non rientranti nella "cassa allargata"; per tali contributi il periodo di riferimento da indicare è quello ordinario di gennaio 2007 ("01 2007").

**1.3 I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI**

Le nuove aliquote contributive previste per i collaboratori coordinati e continuativi si applicano anche ai lavoratori autonomi occasionali.

**La franchigia di 5.000,00 euro**

Per i soggetti in esame resta comunque ferma la **franchigia di 5.000,00 euro** annui non assoggettabili a contribuzione, considerando complessivamente i redditi derivanti da tali prestazioni, anche se relativi a rapporti di lavoro con più committenti.

**1.3.1 Le aliquote contributive applicabili nel 2007**

Le nuove aliquote contributive **applicabili nel 2007** sono riepilogate nella seguente tabella.

	<b>NON ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA NÈ PENSIONATI</b>	<b>ISCRITTI AD UN'ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA O PENSIONATI</b>
<b>Aliquote previdenziali</b>	23% oltre 5.000,00 euro e fino al massimale di 87.187,00 euro annui	16% oltre 5.000,00 euro e fino al massimale di 87.187,00 euro annui
<b>Contributo assistenziale</b>	0,50%	NO
<b>Contribuzione totale</b>	<b>23,50%</b> oltre 5.000,00 euro e fino al massimale di <b>87.187,00 euro</b> annui	<b>16%</b> oltre 5.000,00 euro e fino al massimale di <b>87.187,00 euro</b> annui

**La comunicazione del superamento del limite di 5.000,00 euro**

Il lavoratore deve comunicare ai committenti interessati il superamento o meno del limite di esenzione di 5.000,00 euro:

- all'inizio dei singoli rapporti;
- ovvero, tempestivamente, durante il loro svolgimento, tenendo conto anche dei compensi percepiti da altri committenti.

**1.3.2 La ripartizione dell'onere contributivo**

Nei confronti dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali i contributi dovuti sono ripartiti, come in precedenza:

- per **1/3**, a carico del lavoratore;
- per **2/3**, a carico del committente.

**1.4 I LIMITI ALLA DIMINUZIONE DEL COMPENSO NETTO PER EFFETTO DELL'INCREMENTO DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE**

La legge Finanziaria 2007 ha stabilito che l'incremento contributivo sopra descritto non possa determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota (vale a dire, in generale, della quota a carico del lavoratore stesso).

A tal fine, deve assumersi a riferimento:

- il compenso netto mensile già riconosciuto alla data dell'1.1.2007, in caso di rapporti già in essere alla medesima data;
- ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

In sostanza, con tali disposizioni si vuole evitare che il committente possa "recuperare" l'aumento contributivo a suo carico mediante la riduzione del compenso spettante al lavoratore.

**1.5 LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI COMPENSI CORRISPOSTI AI LAVORATORI A PROGETTO**

La legge Finanziaria 2007 introduce una significativa innovazione nella disciplina dei compensi corrisposti ai lavoratori a progetto, di cui al DLgs. 276/2003 (c.d. "riforma Biagi").

Infatti, mentre l'art. 63 di tale DLgs. fa riferimento ai "compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo", la nuova norma stabilisce che, in ogni caso, tali compensi "... devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analogia professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento".

È, quindi, prevista la parametrizzazione dei compensi dei lavoratori a progetto ai contratti collettivi nazionali, con conseguente ulteriore spostamento della disciplina applicabile a tali soggetti dall'ambito del lavoro autonomo a quello del lavoro subordinato.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.